

Spettabili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 19 del 13 novembre 2017

NOVITA' FISCALI D'AUTUNNO

Di seguito una rassegna delle nuove disposizioni introdotte in questi ultimi mesi che riteniamo opportuno segnalarVi. I temi oggetto della presente riguardano:

- Avvisi bonari per carenti versamenti IVA e controllo costante della PEC
- Semplificazioni Intrastat dal 2018
- Trasmissione telematica corrispettivi distributori automatici
- Obbligo del POS
- Bonus cultura anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2017
- Termine detrazione IVA sugli acquisti
- Locazioni brevi
- Decreto "antiriciclaggio" e limitazioni all'uso del contante
- Collegato Finanziaria 2018
- Anticipazioni Disegno di legge di Bilancio 2018

AVVISI BONARI PER CARENTI VERSAMENTI LIQUIDAZIONI IVA – CONTROLLO COSTANTE DELLA PEC

A decorrere dall'anno 2017 è previsto l'obbligo di inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, con cadenza trimestrale, i dati delle liquidazioni periodiche Iva (mensili/trimestrali).

L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati inviati, predispone una specifica lettera (cd. "*lettera di compliance*") al fine di segnalare le eventuali anomalie riscontrate nel versamento dell'Iva risultante dalle comunicazioni ricevute (trasmettendola via PEC e consultabile nell'area riservata del "Cassetto Fiscale"). Nel caso il contribuente ignori l'invito alla regolarizzazione comunicato dall'Agenzia delle Entrate attraverso la "*lettera di compliance*", quest'ultima procederà all'invio della comunicazione di irregolarità (avviso bonario). La ricezione della comunicazione di irregolarità, oltre ad un maggior importo delle sanzioni irrogate, preclude la regolarizzazione dell'omesso versamento tramite il ravvedimento operoso.



La Legge di Bilancio 2018 potrebbe prevedere la possibilità del ravvedimento indipendentemente dal ricevimento dell'avviso bonario o la sospensione delle sanzioni.



Con un recentissimo Provvedimento, l'Agenzia delle Entrate estende questo tipo di comunicazione anche per **le incongruenze emerse dall'incrocio dei dati con il vecchio spesometro**, trasmettendo ai contribuenti interessati, sempre con le stesse modalità di cui sopra (PEC e "Cassetto Fiscale"), una

comunicazione contenente il totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso, nonché le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata.

ATTENZIONE!!!

Lo Studio invita i contribuenti ad un **sistematico e scrupoloso controllo della propria casella Pec di posta elettronica**, per verificare il recapito delle "*lettere di compliance*" relative alle comunicazioni delle liquidazioni IVA. Tale comportamento permetterà al contribuente di evitare un pesante aggravio delle sanzioni irrogate per l'omesso versamento IVA e la successiva iscrizione a ruolo.

Si ricorda, altresì, che il **sistematico e scrupoloso controllo della propria casella Pec di posta elettronica** risulta essenziale per verificare la notifica dell'iscrizione a ruolo delle cartelle esattoriali, emesse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossioni.

Dall'**1.7.2017** l'Agenzia delle Entrate / Agente della riscossione possono utilizzare l'indirizzo PEC per la notifica degli atti anche nei confronti dei soggetti non obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'Indice INI – PEC. A tal fine detti soggetti devono comunicare, tramite i servizi telematici dell'Agenzia, l'indirizzo PEC presso il quale intendono ricevere i predetti atti.

SEMPLIFICAZIONI INTRASTAT DAL 2018

Con il **provvedimento 25.09.2017, n. 194409** sono state previste misure di semplificazione in materia di comunicazione dei modelli Intrastat.

In sintesi **a partire dalle operazioni effettuate nel 2018:**

- sono **aboliti, ai fini fiscali, i Modd. INTRA trimestrali** relativi agli acquisti di **beni e servizi**;
- avranno valenza esclusivamente **statistica** i **Modd. INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi** (adempimento obbligatorio per i soggetti che in 1 dei 4 trimestri precedenti superano € 200.000 di acquisti di beni ovvero € 100.000 di acquisti di servizi);
- **viene innalzata la soglia dell'ammontare delle operazioni a € 200.000 trimestrali** per acquisti di **beni**, e a **€ 100.000 trimestrali** per gli acquisti di **servizi**, al fine dell'individuazione dei soggetti obbligati alla presentazione dei relativi elenchi;
- **sono confermati i Modd. INTRA** esistenti per le **cessioni di beni e servizi** (la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di € 50.000);
- limitatamente agli elenchi relativi alle **cessioni di beni è innalzata la soglia prevista per la compilazione obbligatoria dei dati statistici** (compilazione che resta opzionale per i soggetti che non superano € 100.000 di operazioni trimestrali);
- viene introdotta una **semplificazione** della compilazione del campo "**Codice Servizio**", per elenchi relativi ai servizi resi e ricevuti, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto (si passa da un codice CPA a 6 cifre a uno a 5 cifre).

Si ribadisce che tali **misure semplificative si applicano** agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti **dal mese di gennaio 2018**. Fra l'altro l'Agenzia delle Dogane, con **Nota 09.10.2017, n. 110586**, è intervenuta riassumendo quanto sopra specificato e fornendo ulteriori dettagli applicativi, tra cui:

- **permanenza** dell'obbligo di presentazione degli **elenchi Intrastat** relativi all'**ultimo trimestre 2017** e al mese di **dicembre 2017**;
- **obbligo di comunicare** eventuali **rettifiche** agli elenchi Intra aventi periodo di riferimento **anteriore al 2018**.

Tavola riepilogativa

Novità in vigore dal 1.01.2018

Intrastat		Fino al 2017		Dal 2018	
Acquisti	Periodicità		Trimestrale	Mensile	Solo mensile
	Mensile	Beni	Fino a € 50.000	> € 50.000 ¹	≥ € 200.000 ¹
		Servizi	Fino a € 50.000	> € 50.000 ¹	≥ € 100.000 ¹
	Valenza	Beni	Fiscale		Statistica
Servizi		Fiscale			
Cessioni	Periodicità		Trimestrale o mensile		
	Mensile	Beni	> € 50.000 ¹		
		Servizi	> € 50.000 ¹		
	Valenza	Beni	• Fiscale • Dati statistici solo per i soggetti mensili	• Fiscale • Dati statistici solo se cessioni in uno dei 4 trimestri precedenti ≥ € 100.000	
Servizi		Solo fiscale			
Servizi	CPA	Servizi	6 cifre	5 cifre	
Nota ¹	Limite su base trimestrale.				

**ENTRATA
IN VIGORE
DELLE
NOVITÀ**

- Le nuove disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi aventi **periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018**.
- Solo a decorrere dal 1.01.2018, non sarà più dovuta la presentazione degli elenchi riepilogativi trimestrali - aventi periodi di riferimento a partire da tale data - **concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute**.
- Resta, invece, inalterato l'obbligo di presentazione, alla scadenza di rito, degli elenchi Intra relativi all'ultimo trimestre 2017 e al mese di dicembre 2017, così come l'obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi Intra aventi periodi di riferimento antecedenti.

INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI AUTOMATICI


Dall'1.4.2017 decorre l'obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i corrispettivi delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate tramite i distributori automatici che **dispongono tra l'altro di una "porta di comunicazione"**.

Con il Provvedimento 30.3.2017, **per il periodo transitorio che durerà fino al 31.12.2022**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito l'iter ed i termini per la trasmissione dei dati relativi alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate tramite gli **"altri" distributori automatici**, ossia quelli:

• **dotati almeno di:**

- uno o più **"sistemi di pagamento"**, ossia sistemi elettronici funzionali a riconoscere il credito utilizzabile per il bene / servizio erogato;
- un **sistema elettronico, c.d. "sistema master"**, dotato di processore con memoria, capace di memorizzare e processare i dati al fine di erogare il bene / servizio selezionato dall'utente;
- un **erogatore di prodotti / servizi**;

• **privi di una "porta di comunicazione"**, attiva o attivabile, attraverso la quale trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi all'Agenzia (caratteristica presente nei distributori automatici disciplinati dal Provvedimento 30.6.2016, per i quali l'obbligo di trasmissione dei dati decorre dall'1.4.2017). L'Agenzia specifica che tra i distributori automatici oggetto del citato Provvedimento **rientrano anche** gli apparecchi che **erogano indirettamente i prodotti / servizi agli utenti finali** (come, ad esempio, il distributore che eroga, previo pagamento, gettoni o schede elettroniche da inserire in altre macchine per usufruire del prodotto / servizio, quale una lavanderia automatica a gettoni). Sono ricomprese quindi anche le c.d. "Torri di ricarica".



Con riguardo ai distributori automatici oggetto del Provvedimento in esame, si evidenzia in particolare quanto segue:

- a decorrere **dall'1.9.2017** è partito il **censimento** di detti distributori, a seguito del quale a ciascun distributore è attribuito un QR CODE, da **apporre "in luogo visibile e protetto" sul singolo distributore automatico**. Per poter effettuare il censimento è necessario **accreditarsi** (mediante un'apposita procedura disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, comunicando la propria partita IVA) e **comunicare** all'Agenzia delle Entrate i **dati** identificativi del **gestore**, la **matricola identificativa del sistema master** gestito, i **dati identificativi** del distributore automatico (identificativo dispositivo, geo-localizzazione, tipo di distribuzione, protocollo di comunicazione, ecc.) e **che l'apparecchio non è dotato di una porta di comunicazione**. Con il censimento lo stato del sistema master è "Attivato" e diventa automaticamente "In servizio" in occasione della prima trasmissione dati;
- **dall'1.1.2018** decorrerà l'obbligo di **memorizzazione e trasmissione telematica** all'Agenzia dei relativi corrispettivi. Come evidenziato nelle Specifiche tecniche, **i dati da trasmettere all'Agenzia delle Entrate sono acquisiti tramite il dispositivo mobile**. Per i distributori **privi della porta di comunicazione** tale operazione dovrà essere **effettuata manualmente** ed è responsabilità del gestore / incaricato al rifornimento e al prelievo dell'incasso imputare (tramite gli appositi software disponibili sul mercato) i dati rilevati manualmente dal distributore automatico sul dispositivo mobile. Nella fase transitoria è, quindi, detto dispositivo che garantisce l'autenticità e l'inalterabilità dei dati fiscali registrati.


LE ESCLUSIONI

Le nuove disposizioni **non sono applicabili ai distributori automatici di carburanti** per i quali è prevista l'emanazione di un apposito Provvedimento (la bozza di Legge di Bilancio 2018 ne prevede l'introduzione dal 1° luglio 2018).

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nelle Risoluzioni n. 116/E/2016 e 44/E/2017, l'obbligo di memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi **non interessa** altresì:

- le fattispecie per le quali **"non si è in presenza di un distributore automatico così come sopra descritto"**. Ciò interessa, ad esempio, i **distributori meccanici** di palline contenenti piccoli giochi per bambini, **privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica** che controlla l'erogazione, diretta o indiretta, e memorizza le somme incassate;
- **gli apparecchi che non erogano direttamente o indirettamente beni / servizi**, ma forniscono solo l'attestazione / quantificazione di servizi resi in altro modo o tempo (ad esempio, pedaggi autostradali);
- **i distributori di biglietti di trasporto e di sosta**. Tali apparecchi automatici, infatti, non solo fungono da mero strumento di pagamento del servizio, ma "certificano" fiscalmente il servizio così come previsto dagli artt. 12, comma 1, Legge n. 413/91 e 1, comma 1, DM 30.6.92. Di conseguenza possono essere considerate **escluse** le biglietterie automatiche:
 - per il trasporto (treno, aereo, pullman, bus, metro, ecc.);
 - per la sosta, regolamentata (parcheggi "aree blu") e non regolamentata;
 - **"che possono essere ricondotte all'alveo delle stesse"**, come ad esempio, le apparecchiature che consentono l'acquisto di skipass;
- **le operazioni assoggettate al regime IVA c.d. "monofase"** di cui all'art. 74, DPR n. 633/72, tra le quali le **cessioni di tabacchi** e altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato, le **cessioni di ricariche telefoniche** e la **vendita di biglietti delle lotterie istantanee** (c.d. "gratta e vinci"). Nel caso in cui tramite il distributore automatico siano erogati sia i citati beni che "altri"

beni (ad esempio, caramelle, cartine per sigarette, ecc.), ordinariamente assoggettati ad IVA, l'invio dei dati dovrà riguardare soltanto le cessioni di tali "altri" beni.



L'OBBLIGO DEL POS

L'obbligo dei POS per commercianti, esercenti e professionisti è rimasto finora senza sanzioni. E' in corso di discussione una apposita norma per introdurre **sanzioni fino a € 30**, per ciascun pagamento con carta di credito o bancomat non accettato dai suddetti soggetti, anche per importi inferiori a € 5, che dovrebbe essere inserita nella prossima **Legge di Bilancio 2018**.

BONUS CULTURA

La Finanziaria 2016 ha previsto l'assegnazione di un **bonus pari a € 500** a favore dei soggetti che hanno compiuto 18 anni nel 2016, utilizzabile per fini "culturali" e spendibile tramite una specifica "Carta elettronica". Tale previsione è **stata prorogata** ad opera della Finanziaria 2017 a favore dei giovani che **compiono 18 anni nel 2017**.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 18.9.2017 n. 218 dell'apposito DPCM (n. 136 del 4.8.2017), sono state definite le modalità attuative di tale disposizione.

In particolare, i giovani nati nel 1999, al fine di poter fruire del bonus, devono:

- registrarsi sulla piattaforma informatica dedicata (www.18app.italia.it) entro il 30.6.2018;
- utilizzare il bonus entro il 31.12.2018 presso uno dei soggetti registrati nell'apposito elenco, per l'acquisto di biglietti d'ingresso a teatro / cinema / spettacoli dal vivo / musei / mostre / eventi culturali / parchi naturali / ecc. nonché per l'acquisto di libri, musica registrata e corsi di musica / teatro / lingua straniera.

A favore dei soggetti presso cui è utilizzato il bonus in esame è riconosciuto un credito di pari importo "incassabile" tramite l'emissione di una fattura elettronica.

Il DDL della prossima Legge di Bilancio 2018 dovrebbe confermare l'agevolazione anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2018.

TERMINE DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI

La c.d. "Manovra correttiva" ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del diritto alla detrazione dell'IVA e alla tempistica dell'annotazione delle fatture d'acquisto (si veda la circolare dello studio n. 10/2017).

In particolare è ora disposto che, con riferimento alle fatture emesse dall'1.1.2017:

- ! la detrazione dell'IVA a credito è esercitabile, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto;
- ! le fatture d'acquisto / bollette doganali devono essere annotate nel registro IVA anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di

presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione e con riferimento al medesimo anno.

A seguito delle novità introdotte, hanno subito modifiche anche i termini per operare la detrazione in caso di emissione di **note di variazione IVA**. Anche ricorrendo le fattispecie per le quali l'articolo 26 DPR 633/72 non prevede termini per l'emissione della nota di credito, infatti, la nota di variazione dovrà essere emessa, comunque, al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

In attesa di un ripensamento del Governo sulla stretta delle detrazioni, raccomandiamo di richiedere costantemente ai propri fornitori le fatture relative agli acquisti effettuati e di sollecitare quelle con data di fine anno, in modo da poterle registrare tempestivamente per non perdere il diritto alla detrazione sull'IVA.

LOCAZIONI BREVI

La Manovra Correttiva 2017 ha introdotto la possibilità per i **contratti di locazione breve, stipulati dal 1° giugno 2017**, di applicare le disposizioni relative alla cedolare secca con l'aliquota del 21%.

La nuova disciplina si applica esclusivamente ai contratti di locazione **ad uso abitativo di durata inferiore a 30 giorni** e stipulati, anche per finalità turistiche, **tra persone fisiche che agiscono al di fuori dell'attività di impresa**, direttamente o **tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare**, anche attraverso la gestione di portali online.

Le disposizioni sulla cedolare secca si applicano anche ai **corrispettivi lordi** derivanti dai contratti di **sublocazione** e dai contratti a titolo oneroso **conclusi dal comodatario** aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle medesime condizioni previste.

NB Si ritiene che, anche con riferimento ai contratti di locazione turistica, ricorra l'obbligo della forma scritta, anche se la registrazione è richiesta solo nel caso la durata sia superiore a 30 giorni. Se il contratto non è soggetto a registrazione è necessario comunicare alla **questura** competente i dati dei **soggetti alloggiati**.

OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI

Gli intermediari sono tenuti, ad effettuare specifici adempimenti in relazione ai contratti di locazione breve **stipulati a partire dal 1.06.2017**. In particolare:

- se intervengono nella stipula dei contratti - devono **comunicare all'Agenzia delle Entrate** i dati ad essi relativi e **conservare** gli elementi posti a base delle informazioni comunicate;
- se incassano o intervengono nel pagamento del canone di locazione o dei corrispettivi lordi - devono operare una **ritenuta** nella misura del **21% all'atto del pagamento al beneficiario** e conservare i dati dei pagamenti o dei corrispettivi medesimi. Nel caso in cui il beneficiario non eserciti l'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata **a titolo di acconto dell'Irpef**.

La ritenuta va versata **tramite il Mod. F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata**, utilizzando il **codice tributo "1919"**. L'effettuazione della ritenuta e il relativo versamento vanno **certificati e dichiarati con la presentazione della Certificazione Unica / Mod. 770**.

NB Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'**imposta di soggiorno** e del contributo di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Intervento intermediario immobiliare (o portale on line)	Cedolare secca	Tipologia di ritenuta
No	Irrelevante	No ritenuta
Si	Si	Ritenuta d'imposta 21%
	No	Ritenuta d'acconto Irpef 21%

CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare n. 24/E/2017**, ha chiarito alcuni aspetti della disciplina tra i quali quelli inerenti la **tipologia di immobili e servizi coinvolti** e gli **adempimenti degli intermediari immobiliari interessati**.

Con riferimento al tipo di immobili e servizi, l'Agenzia precisa che:

- la locazione si riferisce a unità immobiliari situate in Italia e appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la A10 - uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc), oppure singole stanze dell'abitazione;
- il contratto può avere ad oggetto, oltre alla messa a disposizione dell'alloggio, la **fornitura di biancheria, la pulizia dei locali e tutti quei servizi strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo**, come, ad esempio, la fornitura di collegamento wi-fi e di aria condizionata;
- **sono esclusi i contratti che includono servizi non necessariamente correlati con la finalità residenziale dell'immobile**, come per esempio la colazione, la somministrazione dei pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche;
- ai fini della **stipula del contratto, non è richiesta l'adozione di un particolare schema contrattuale**.

Per quanto concerne gli adempimenti cui sono tenuti gli intermediari immobiliari coinvolti, la Circolare chiarisce che:

- l'intermediario non è tenuto a operare la ritenuta del 21% se non ha la materiale disponibilità delle risorse finanziarie su cui operare la ritenuta (ad esempio, nel caso di pagamento tramite assegno bancario intestato al locatore);
- la ritenuta **va operata** anche se l'intermediario ha **delegato a terzi l'incasso** del canone e l'accredito del relativo importo al locatore. In tal caso il versamento della ritenuta, l'obbligo della relativa certificazione e la comunicazione dei dati del contratto devono essere posti in essere a nome del delegante;
- non rilevano né la forma giuridica del soggetto che intermedia (forma individuale o associata) né la modalità con cui l'attività è svolta (contratti di locazione stipulati on line e off line); **non va fatto riferimento ai soli mediatori** di cui alla Legge n. 39/89 soggetta a segnalazione certificata di inizio attività alla CCIAA **"ma più genericamente tutti coloro attraverso i quali vengono stipulati contratti di locazione breve come, ad esempio, coloro che in via abituale anche se non esclusiva offrono strumenti tecnici e informatici per facilitare l'incontro della domanda e offerta di locazioni brevi e, pertanto, intervengono nella conclusione del contratto tra locatore e conduttore"**;
- la trasmissione dei dati è dovuta solo dall'intermediario che fornisce un supporto professionale o tecnico informatico in fase di perfezionamento dell'accordo;
- **non saranno sanzionate le omesse / incomplete ritenute operate fino all'11.9.2017**. Entro il 16.10.2017 doveva essere versato quanto operato dal 12.9.2017. In ogni caso, qualora l'intermediario avesse operato la ritenuta, era comunque tenuto al versamento entro il giorno 16 del mese successivo.

DECRETO ANTIRICICLAGGIO E LIMITAZIONI USO CONTANTE

A decorrere dal 4.7.2017 è entrata in vigore la nuova disciplina "antiriciclaggio" (D.Lgs. n. 90/2017) emanata in attuazione dei principi contenuti in una specifica Direttiva comunitaria.

Con riferimento alle limitazioni all'uso del contante la nuova disciplina conferma:

- il limite di **€ 3.000 per i pagamenti in contanti** e l'utilizzo di **assegni bancari / postali "trasferibili" per importi inferiori a € 1.000**;

- in capo ai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio la comunicazione, entro 30 giorni, delle violazioni riscontrate alle Ragionerie territoriali dello Stato.

Tra le novità introdotte merita evidenziare che, a decorrere dalla predetta data:

- possono essere emessi esclusivamente **libretti di deposito nominativi**;

- è vietato il trasferimento di libretti al portatore. Quelli esistenti, **entro il 31.12.2018, dovranno essere estinti**.

COLLEGATO FINANZIARIA 2018

Le novità fiscali contenute nel Decreto Legge n. 148/2017, pubblicato sulla G.U. 16.10.2017 n. 242 ed entrato in vigore il **16.10.2017** possono essere così sintetizzate.

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

- Differimento al **30.11.2017 della scadenza rate luglio 2017 e settembre 2017** della definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016.
- Possibilità di accedere alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016 per i soggetti esclusi a causa del mancato versamento delle rate in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016 (con carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016).
- **Estensione** della definizione agevolata **ai ruoli affidati all'Agente della riscossione dall'1.1 al 30.9.2017**. Il debitore deve manifestare all'Agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo un'apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018, con modalità esclusivamente telematiche.

ESTENSIONE DELLO SPLIT PAYMENT DALL'1.1.2018

Con la modifica del comma 1-bis dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72, **a decorrere dall'1.1.2018**, lo split payment, oltre che nei confronti delle **Amministrazioni pubbliche** di cui all'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, è applicabile anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali**, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- Fondazioni partecipate dalle predette Amministrazioni pubbliche** per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- società controllate** ex art. 2359, comma 1, n. 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate, direttamente o indirettamente**, ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette Amministrazioni pubbliche o dai predetti enti / società di cui alle lett. a), b), c) ed e);
- società partecipate**, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle predette Amministrazioni pubbliche o da enti / società di cui alle lett. a), b), c) e d);
- società quotate** inserite nell'Indice FTSE MIB, **identificate ai fini IVA**.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme.



La nuova applicazione informatica http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public consente la consultazione degli elenchi effettuando la ricerca delle società presenti tramite codice fiscale o denominazione. Non includono le PA, soggette alla scissione dei pagamenti, per le quali l'elenco di riferimento è quello IPA (www.indicepa.gov.it), esclusi i soggetti classificati tra i "gestori di pubblici servizi".

BONUS PUBBLICITÀ

La Manovra Correttiva ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese / lavoratori autonomi, **spettante dal 2018**, per gli investimenti incrementali in pubblicità effettuati sulla stampa e sulle emittenti televisive/radiofoniche (si veda la nostra circolare informativa n. 17/2017).

Il Decreto Fiscale collegato alla Finanziaria 2018 ha esteso il credito d'imposta alla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, anche per gli investimenti effettuati a partire dal **24.06.2017 e fino al 31.12.2017**. **L'estensione al 2017 quindi è limitata alla stampa e non comprende le emittenti televisive e radiofoniche locali.**

Per beneficiare del credito d'imposta in esame è necessario che l'investimento effettuato sia superiore almeno dell'1% di quello effettuato sui medesimi mezzi di informazione nel periodo 24.6 – 31.12.2016.

Un decreto attuativo, la cui emanazione era attesa per la fine dello scorso ottobre, stabilirà: le tipologie di investimento che danno diritto al beneficio; i casi di esclusione; le procedure di riconoscimento, concessione e utilizzo del credito; la documentazione richiesta; il sistema dei controlli volti ad assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla legge.

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2018 (alcune anticipazioni)

Merita evidenziare, con molta delusione nel mondo delle imprese, che il DDL della c.d. Legge di Bilancio 2018 **dispone il rinvio della decorrenza della nuova IRI al 2018**.

Il nuovo regime fiscale introdotto con la Finanziaria 2017 prevede la possibilità di optare per la tassazione con aliquota proporzionale al 24% del reddito di impresa delle ditte individuali e delle società di persona (snc, sas ed equiparate) in contabilità ordinaria.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI